

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che riconosce la “libertà di circolazione” all'interno dell'Unione europea. La normativa italiana lesiva di tale principio sarebbe ravvisabile, in primo luogo, nell'art.1, par.1, della L. n. 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A 4 allegate alla stessa legge). Quindi, la violazione suddetta verrebbe perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'esame combinato di tali provvedimenti emerge che gli insegnanti, in possesso di determinati titoli professionali che possono essere conseguiti solo in Italia, ottengono un trattamento preferenziale ai fini del collocamento nelle graduatorie in questione, mediante attribuzione di un punteggio supplementare di 30 punti. Detti titoli sono rilasciati a seguito della frequenza di corsi tenuti soltanto da istituzioni italiane (corso biennale “SSIS”, ovvero un apposito corso presso le “scuole quadriennali di didattica della musica”). Ciò posto, la Commissione osserva che i titoli professionali conseguiti presso istituti esteri, comparabili con quelli rilasciati dalle predette amministrazioni italiane, non vengono conteggiati, ai fini del punteggio, come questi ultimi. Infatti - se pure la Commissione accetta gli argomenti, addotti dalle autorità italiane, per cui il punteggio conferito dai titoli italiani dovrebbe essere decurtato, in realtà, di 6 punti - rimane fermo, tuttavia, che i titoli italiani garantiscono un vantaggio pari a 24 punti in più. Un tale sistema porrebbe quanti sono in possesso di titolo professionale straniero - anche se riconosciuto in Italia - in posizione peggiore rispetto a quanti vantano i titoli italiani, in precedenza menzionati. Pertanto, ove si consideri che i soggetti muniti di titolo straniero sono, prevalentemente, lavoratori migranti da altri Stati UE, sarebbe evidente che i medesimi subirebbero, rispetto ai lavoratori interni, maggiori limitazioni all'accesso al mercato italiano dell'insegnamento, venendo quindi scoraggiati a trasferirsi in Italia. Quindi, gli stessi risulterebbero lesi nella libertà di circolazione in tutta la UE. L'Italia replica che il particolare favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuiscono una più profonda conoscenza delle materie italiane da insegnare; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione del periodo di insegnamento, coevo al corso, nelle rispettive graduatorie.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE****"Esercizio di poteri speciali".****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE (già artt. 56 e 43 TCE), relativi, rispettivamente, alla libertà di circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento di impresa). Più specificamente, sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come dalla normativa risultante dal combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art. 4 della Finanziaria 2004, dei diversi DPCM adottati in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti delle società "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Telecom Italia s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese - già di proprietà statale e a tutt'oggi, seppure aperte alla privatizzazione, ancora controllate dalle azioni intitolate allo Stato italiano - che hanno ad oggetto attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza strategica di tali operatori, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Finanziaria 2004 stabiliscono - in ordine a quelli, fra di essi, individuati con Decreto del Presidente del Consiglio - che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato, in modo da evitare che tali enti possano essere acquisiti da soci portatori di interessi in contrasto con quelli nazionali. In particolare, tali "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, sempre che tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare interessi "vitali dello Stato". Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto, come basato sulla tutela di interessi pubblici "vitali" non meglio specificati, imporrebbe limiti troppo ampi alla libertà di circolazione di capitali all'interno della UE, dal momento che scoraggerebbe l'acquisto di azioni non solo da parte di investitori italiani, ma anche transfrontalieri. Detti limiti, peraltro, non si giustificerebbero neppure alla luce dell'esigenza di ostacolare l'ingresso, nell'ente, di soci in grado di influenzarne le scelte in modo pregiudizievole per lo Stato italiano, dal momento che i "poteri speciali" potrebbero interdire anche acquisti di modesta entità e, quindi, tali da non conferire poteri incisivi sulla gestione dell'operatore. Inoltre, la normativa italiana attribuisce allo Stato un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti. Bruxelles ritiene che tale potere ponga indebiti limiti alla "libertà di stabilimento di impresa". Infatti, gli azionisti in grado di assumere le delibere suscettibili di opposizione sono quelli che influenzano la maggioranza dell'assemblea, risultando quindi titolari, nella società, di una posizione egemonica assimilabile a quella dell'imprenditore individuale nella propria ditta. Quindi, un investitore comunitario, che volesse acquisire una partecipazione di tal tipo, ne verrebbe scoraggiato in considerazione della soggezione troppo penetrante al potere di veto dello Stato.

Stato della Procedura

Il 30/6/2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2008/4471 – ex art. 258 del TFUE****“Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea contesta la non compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE, relativa alla libera prestazione dei servizi, della prassi amministrativa applicata in Italia alle imprese somministratrici di lavoro temporaneo, stabilite in un altro Stato delle Comunità, che intendano prestare i loro servizi in Italia. La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha più volte dichiarato che la “libera prestazione dei servizi”, per cui gli operatori di uno Stato membro devono godere dell'opportunità di eseguire le loro prestazioni nel territorio di tutti gli altri Stati membri, subisce una lesione “indiretta” ogniqualvolta la normativa nazionale disponga, sia per gli operatori interni che per quelli comunitari, un regime uniforme, il quale tuttavia istituisca delle condizioni che, di fatto, rendono la posizione dei secondi sfavorita rispetto a quella dei primi. Così, ad esempio, ove la legislazione di un Paese membro imponga, per un certo esercizio, il conseguimento di un'autorizzazione, sia agli operatori nazionali che a quelli degli altri Paesi comunitari, senza tener conto, tuttavia, della circostanza per cui questi ultimi possono avere già sopportato adempimenti ed esborsi nel Paese di residenza, al fine di conseguire l'autorizzazione prevista, per la stessa impresa, dall'ordinamento di detto Paese. In questo caso, è evidente che l'operatore straniero che voglia esercitare in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, verrà scoraggiato da tale iniziativa nel momento in cui si trovi costretto a rinnovare gli adempimenti, spesso gravosi, già precedentemente espletati. A tal proposito, la Commissione osserva che la legislazione italiana prevede, in teoria, l'equivalenza automatica delle autorizzazioni, ottenute nel paese di residenza dalle imprese di somministrazione di lavoro temporaneo, con le autorizzazioni rilasciate alle imprese italiane del settore, tanto più che il D. Lgs 276/2003 ha abrogato il potere, spettante al Ministero del Lavoro, di attestare tale equivalenza. Tuttavia, in una circostanza, rigettando l'istanza di un'impresa comunitaria all'iscrizione nell'albo dei somministratori di lavoro temporaneo, le competenti autorità italiane hanno dichiarato che il Governo italiano conserva tuttora il potere di “verificare l'effettività” dell'equivalenza dell'autorizzazione estera con quella corrispondente italiana, essendo subordinata detta “effettività” alla sussistenza dei requisiti di cui all' art. 5 del D. Lgs. 276/2003. L'equivalenza delle autorizzazioni non sarebbe, quindi, automatica, ma implicherebbe un procedimento di “verifica” assimilabile a quello previsto per il rilascio di un'autorizzazione. Tale prassi imporrebbe agli operatori stranieri (già soggetti alle incombenze amministrative sancite nel Paese di stabilimento), gli ulteriori aggravii di cui al citato art. 5, il quale prevede, fra le condizioni enumerate, anche quella del deposito di un'ingente cauzione.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l’art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l’incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l’art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa.

In particolare, si rileva l’illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all’apertura o all’esercizio di una farmacia, nonché di “gestire” una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un’autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l’esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di “amministratori” di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e, di conseguenza, la violazione della libertà degli operatori transfrontalieri di installare un’impresa in ogni Stato membro. Le autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l’adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un’unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, pubblica sicurezza e ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico come quello relativo alla creazione di un mercato concorrenziale. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti (non il singolo farmacista) possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito di farmacie, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società stessa ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri Paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo la loro libertà di mantenere detta sede all’estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell’articolo 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2007/4541 – ex art. 258 del TFUE.

“Recepimento nel diritto italiano della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento alla professione di maestro di sci”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta la non conformità della legislazione italiana, circa il riconoscimento dei titoli professionali in materia sportiva, con la Direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento, in generale, delle qualifiche professionali. In particolare, la Commissione rileva come la legislazione di alcune Regioni si ponga in contrasto con la normativa emanata dalle autorità centrali dello Stato italiano e - pur premettendo di non essere legittimata ad interferire sulla ripartizione delle competenze fra autorità italiane centrali e locali - sottolinea come la mancanza di coerenza delle norme nazionali determini una violazione della disciplina comunitaria. Infatti, giusta la L. 81/1991, il riconoscimento dei titoli professionali di altri Paesi UE, in ambito sportivo, spetta ai poteri centrali dello Stato, nello specifico alla Presidenza del Consiglio. Ora, l'art. 56 della Dir. 2005/36, sopra menzionata, ha richiesto che entro il 20/10/2007 ciascuno Stato comunitario designasse tutte le autorità deputate, al suo interno, al riconoscimento delle qualifiche professionali in genere (anche estranee al settore sportivo) rilasciate in altri Stati UE. L'Italia, quindi, in ottemperanza a tale prescrizione, ha emanato il Decreto 2007/206, con il quale il relativo potere di riconoscimento veniva attribuito, in simmetria con la L. 81/1991, alla Presidenza del Consiglio, con l'indicazione ulteriore delle Regioni a statuto "speciale" e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le materie di competenza "esclusiva". Non venivano quindi indicate, quali autorità competenti al riconoscimento, le Regioni a statuto ordinario. Tuttavia le Regioni Emilia R., Veneto, Liguria e Abruzzo hanno emanato una legislazione regionale di regolamentazione della materia in questione, sostenendo l'assunto per cui le Regioni sarebbero titolari del potere di "riconoscere" le qualifiche professionali straniere in ambito sportivo, contraddicendo, con ciò, la disciplina statutale. Al riguardo la Commissione rileva che, stante la confusione del quadro normativo interno, l'esigenza perseguita dalla direttiva - di offrire al migrante dei referenti precisi cui si dovrebbe rivolgere per il riconoscimento dei suoi titoli - viene frustrata. Le autorità italiane, ribadendo la competenza esclusivamente centrale dello Stato (salve le attribuzioni, entro certi limiti, delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale), hanno inviato a Bruxelles un progetto di Legge Regionale dell'Emilia Romagna, in modifica della precedente legge in cui si affermava la competenza regionale nella materia in argomento. Bruxelles, tuttavia, auspica che una modifica simile venga apportata anche alle altre leggi regionali.

Stato della Procedura

Il 29/10/2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex art. 258 del TFUE****"Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi".****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 – imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, citando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991 causa C-76/90 "Dennemeyer", la Commissione ritiene violare gli artt. 43 e 49 TCE non solo le misure nazionali che si applicano esclusivamente ad "operatori" residenti in altri stati membri, ma anche le misure nazionali che, pur applicandosi indiscriminatamente sia agli operatori residenti in altri stati membri sia agli operatori residenti in Italia, finiscono per imporre una restrizione ulteriore agli operatori "trasfrontalieri" limitando loro l'accesso al mercato italiano.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione di un massimale nella determinazione degli onorari, sebbene rivolto sia agli avvocati "trasfrontalieri" sia agli avvocati italiani, comunque danneggi soprattutto gli avvocati "trasfrontalieri". Tale limite, infatti, non consente loro di recuperare i costi derivanti dagli spostamenti effettuati e le spese di rappresentanza sostenute. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza, questa, addotta dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga soddisfatta già dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale.

La Commissione, pur ammettendo che la previsione di "limiti" possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

Stato della Procedura

In data 12 Gennaio 2008 è stato notificato il Ricorso presentato di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 3 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	SC C-249/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex art. 258 del TFUE**

“Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE n.ri 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l’obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sulla pesca, allo scopo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Al riguardo, la Commissione ha rilevato come le autorità italiane, non osservando puntualmente gli obblighi di controllo, hanno recato danno alla realizzazione del piano pluriennale comunitario di ricostituzione delle riserve di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 21 del Reg. 2847/93, sopra menzionato, impone agli Stati membri di individuare, tramite opportuno monitoraggio sulle attività di pesca, una data alla quale si debba ritenere che il “contingente” di alcune specie ittiche, previamente assegnato dalle Comunità allo Stato medesimo, risulti vicino al suo esaurimento. A decorrere da tale data, quindi, lo Stato membro deve interdire ai pescherecci che battono la sua bandiera, o comunque registrati nel suo territorio, la pesca della stessa varietà di pesce oggetto di contingentamento e prossima ad esaurirsi. In proposito, la Commissione ritiene che per l’anno 2007 - in ragione del fatto che i controlli sono stati effettuati dalle autorità italiane in modo approssimativo - l’Italia abbia chiuso la stagione della pesca della specie contingentata del “tonno rosso” solo dopo che il contingente risultava già esaurito, per cui i pescherecci italiani avrebbero attinto, illegittimamente, dai contingenti ittici attribuiti dalle Comunità ad altri Paesi membri.

Inoltre l’Italia non avrebbe sufficientemente assolto agli obblighi di comunicare alle Comunità alcuni dati inerenti alle attività di pesca, come quelli relativi al numero di unità abilitate alla pesca del tonno rosso, alla pesca congiunta, sportiva e ricreativa, alle catture effettuate nel complesso ogni cinque giorni e ogni mese, alle operazioni di ingabbiamento e ai nomi degli ispettori e delle navi da ispezione. Nell’ intenzione di recepire i rilievi della Commissione, l’Italia ha emanato il D. L. n. 59 dell’ 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – il cui art. 8, comma 3 prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle prescrizioni, relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25/9/ 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.